



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 38

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI INTRODUZIONE, DI UTILIZZO, DI TRASPORTO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CHE AVRA' LUOGO IL GIORNO DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 (IN CASO DI MALTEMPO POSTICIPO AL GIORNO SABATO 28 FEBBRAIO 2026) IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELATIVI AL "CARLEVÈ 'D MONDVI' 2026" - SFILATA CARRI ALLEGORICI E GRUPPI MASCHERATI.

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di domenica 15 febbraio p.v. (in caso di maltempo rinvio della manifestazione al giorno sabato 28 febbraio p.v.), in occasione dei consueti e tradizionali festeggiamenti relativi alla manifestazione **"CARLEVÈ 'D MONDVI 2026"**, l'Associazione **"Famija Monregaleisa 1949 APS"**, con sede in Mondovì - Corso dello Statuto n. 26 ha programmato in Mondovì rione Alpitiano, dalle ore 14:30 alle ore 18:00, una sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati ;

Rilevato che la gestione di siffatta manifestazione richiede l'adozione di particolari misure ed interventi volti a salvaguardare l'incolumità pubblica;

Richiamata la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza da rispettare in occasione di manifestazioni pubbliche;

Preso atto che il piano emergenza ed evacuazione e la relazione safety relativi alla manifestazione di che trattasi, prodotti dall'Associazione **"Famija Monregaleisa 1949 APS"**, sono stati sottoposti al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il giorno 10 febbraio 2026;

Rilevato che la vendita, la somministrazione, l'introduzione, l'utilizzo, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Considerato che l'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, assegna al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 laddove, ai fini di cui al citato art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, definisce l'incolumità pubblica come *“integrità fisica della popolazione”*;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 comma 4 ultimo periodo, della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Cuneo ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati del ***“Carlevè ‘d Mondvì 2026”***

il giorno domenica 15 febbraio 2026 (in caso di maltempo rinvio della manifestazione al giorno sabato 28 febbraio p.v.), **dalle ore 09:00 alle ore 23:00**

lungo il percorso della sfilata e in tutto il rione di Mondovì Altipiano e Ferrone

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, di utilizzare, di trasportare bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
2. di detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
4. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone anche se utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via,
5. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;

Il divieto di cui al **punto 4** risulta estensibile a tutte le attività commerciali al dettaglio e alle attività artigianali che vendono per asporto ubicate **sul percorso della sfilata e in tutto il rione di Mondovì Altipiano e Ferrone.**

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine **esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi**, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *“...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.”* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38);

Nelle aree esterne autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione temporanea e nei dehors, gli esercenti delle attività dovranno travasare le bevande per la consumazione in bicchieri monouso.

Nell'area antistante e/o nei dehors dei pubblici esercizi ubicati all'interno dell'area adibita a detta manifestazione durante l'orario di svolgimento della stessa **non è consentita la realizzazione di intrattenimenti pubblici musicali e/o Dj set.**

DISPONE

- che l'Associazione *“Famija Monregaleisa 1949 APS”* adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza del divieto impartito, nell'ambito dell'area adibita a tale manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento venga notificato all'Associazione *“Famija Monregaleisa 1949 APS”*;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì e trasmesso:
 - all'Ufficio Stampa del Comune;
 - alle Associazioni di categoria;
 - agli esercenti l'attività di vendita mediante l'utilizzo di distributori automatici;

- ai titolari dei pubblici esercizi ubicati sul percorso della sfilata e in tutto il rione di Mondovì Altipiano e Ferrone;
- ai titolari degli esercizi al dettaglio settore alimentare e delle attività artigianali che vendono per asporto ubicati sul percorso della sfilata e in tutto il rione di Mondovì Altipiano e Ferrone;
- allo Studio Leonardo s.r.l. s.u. con sede in Centallo.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento sono ammessi:

- ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notizia certa del provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del D.P.R. 1199/1971;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi il Prefetto.

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P.

Mondovì, lì 13/02/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.